



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Martedì 2 novembre 2010)

OGGETTO: OBBLIGO PER I TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI, DI TENERE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI, UN APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DEL TASSO ALCOLIMETRICO.

Scatta il **13 novembre** l'obbligo per i pubblici esercizi che non svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, ma la cui attività si protrae oltre la mezzanotte, di tenere a disposizione dei clienti apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico.

All'osservanza di tale obbligo non sono tenuti gli esercizi che non effettuano trattenimenti danzanti e che cessano la loro attività entro le ore 24.

L'apparecchio che i pubblici esercizi sono tenuti ad avere è il cosiddetto "precursore", un etilometro molto semplice e dal costo contenuto. Possono essere utilizzati anche quelli monouso.

I clienti non sono obbligati a sottoporsi al controllo preventivo prima di mettersi alla guida; ma qualora desiderassero verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol, potranno chiedere al titolare del pubblico esercizio l'utilizzo del precursore (che può essere di tipo chimico o elettronico) che questi è tenuto a mettere a disposizione.

Va comunque ricordato che il "Precursore" ha una mera funzione preventiva e cautelativa e che il test da parte dei clienti è facoltativo e non ha alcun valore probatorio per successivi controlli da parte delle forze dell'ordine.

La norma nulla dice sulla gratuità della richiesta dell'alcol-test, pertanto l'esercente potrà farsi pagare il costo ad esempio, dei boccagli ovvero dell'etilometro monouso.

Per gli stessi locali che chiudono oltre le ore 24 vi è l'obbligo di esporre le due tabelle previste dal DM 30/7/2008 sulle assunzioni di bevande alcoliche, contenenti l'una la quantità di alcol ingerita in funzione della tipologia di bevanda alcolica, e l'altra con i sintomi che si avvertono quando si è superata la soglia prevista dalla legge.

Per un maggior quadro della disciplina si ricorda che:

- a) nelle aree di servizio lungo le autostrade (o comunque quelle classificate di tipo A) è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

Per quanto riguarda invece le bevande superalcoliche, ne risulta vietata la somministrazione a qualsiasi ora mentre la vendita per asporto è vietata dalle ore 22 alle ore 6.

- b) I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'art.86 TULPS (compresi gli esercizi in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti) nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubbliche oppure nei circoli privati gestiti da singole persone fisiche, da enti e da associazioni, dovranno interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non potranno riprenderla nelle tre ore successive.
- c) I titolari e gestori di esercizi di vicinato dovranno interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

Il divieto di somministrazione alcolici dopo le 3 di notte per tutti i pubblici esercizi e il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato dalle 24 alle 6 **non si applicano nella notte di San Silvestro.**

E' appena il caso di ricordare che i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, (di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160), già dal 3/10/2007 erano tenuti ad assicurarsi che all'uscita del locale, fosse stato possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico, mentre dal 23/9/2008 hanno l'obbligo dell'esposizione delle tabelle ministeriali di cui al DM 30/7/2008, concernenti l'assunzione di bevande alcoliche.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone